

Regolamento concernente gli esami per l'ottenimento del
diploma cantonale di

Istruttore/trice cinofilo

Stato al 12 giugno 2026

Regolamento

concernente gli esami
per l'ottenimento del diploma cantonale di
Istruttore/trice cinofilo

del 12 giugno 2026

In base agli articoli:

- 8, 30, 31 e 32 della Legge federale sulla formazione professionale (LFPr) del 13 dicembre 2002,
- 16, 17, 19, 20, 21 e 38 della Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua (Lorform) del 4 febbraio 1998,
- 69, 75, 76, 92 e 93 del Regolamento della formazione professionale e continua del 1° luglio 2014,
- 4 delle Direttive concernenti il corso d'istruzione per la detenzione dei cani delle razze soggette ad autorizzazione del 15 aprile 2010,
- 203 dell'Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) del 23 aprile 2008,
- Legge sui cani (Lcani) del 19 febbraio 2008 e il Regolamento sui cani (RCani) del 30.12.2025.

L'Associazione Ticinese Istruttori cinofili (ATIC) in collaborazione con l'Ufficio del veterinario cantonale organizza gli esami per l'ottenimento del diploma cantonale di Istruttore cinofilo. L'ATIC elabora le direttive che regolano lo svolgimento della prova finale di qualificazione.

Le denominazioni adottate nel presente Regolamento si intendono al maschile e al femminile.

Capitolo primo

Disposizioni generali

Art. 1 Organo responsabile

¹Gli esami sono organizzati dall'Associazione Ticinese Istruttori cinofili (ATIC) in collaborazione con l'Ufficio del veterinario cantonale.

²L'ATIC emana le Direttive di procedura di qualificazione – Corso Istruttore cinofilo, le quali regolano lo svolgimento della prova finale di qualificazione, secondo le disposizioni del Regolamento cantonale.

Art. 2 Scopo degli esami

Gli esami hanno lo scopo di misurare e certificare le conoscenze, le competenze e le capacità operative dei singoli candidati nel settore dell'istruzione cinofila. Le competenze oggetto di certificazione si deducono dal piano di formazione e dal profilo di qualificazione, che sono parte integrante del presente Regolamento.

Capitolo secondo

Responsabilità e Commissione d'esame

Art. 3 Composizione della Commissione d'esame

¹L'organizzazione dell'esame è affidata a una Commissione d'esame composta da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri incaricati dalla Divisione della formazione

professionale (DFP) che ne designa pure il presidente. La Commissione d'esame rimane in carica per 4 anni.

²La scelta dei membri è determinata in funzione delle attività e delle materie di formazione. I membri sono scelti tra persone competenti nella professione e i docenti dei corsi. Possono fare parte della Commissione d'esame:

- a) Uno o più rappresentanti della DFP;
- b) Uno o più rappresentanti di ATIC;

³La Commissione d'esame si autocostruisce. Essa può deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza; a parità di voti è determinante il voto del presidente

Art. 4 Compiti della Commissione d'esame

¹La Commissione d'esame:

- a) emana le direttive inerenti al Regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) fissa la data, il luogo e la tassa d'esame;
- c) definisce il programma d'esame;
- d) ratifica i compiti d'esame e organizza lo stesso;
- e) nomina e impegna i periti;
- f) decide sull'ammissione all'esame, in particolare le ammissioni su dossier;
- g) decide sul rilascio del diploma;
- h) tratta le domande e i reclami;
- i) gestisce la contabilità e la corrispondenza dell'esame.

²La Commissione d'esame può delegare taluni compiti e il disbrigo amministrativo alla Segreteria del corso quali la convocazione agli esami, la contabilità, la trasmissione dei dati agli enti competenti.

³La Commissione d'esame può ricorrere a consulenze esterne.

Capitolo terzo

Pubblicazione, iscrizione, ammissione, spese

Art. 5 Pubblicazione

¹Le date degli esami sono pubblicate sul sito ATIC almeno 1 mese prima del loro inizio.

²La pubblicazione deve perlomeno indicare:

- a) le date degli esami;
- b) la tassa d'esame;
- c) il recapito per l'iscrizione;
- d) il termine d'iscrizione;
- e) il luogo.

Art. 6 Iscrizione

¹Coloro che hanno frequentato il corso di preparazione all'esame hanno diritto ad iscriversi all'esame.

²Coloro che non hanno frequentato il corso possono a loro volta iscriversi nei termini fissati allegando il proprio dossier (curriculum) che comprende almeno:

- a) un riepilogo della formazione compiuta e della pratica professionale svolta nel settore dell'istruzione cinofila;
- b) le copie dei titoli e dei certificati ottenuti;
- c) un curriculum vitae.

³Per i partecipanti al corso fa stato la documentazione fornita al momento dell'iscrizione allo stesso.

Art. 7 Ammissione agli esami

¹Sono ammessi all'esame per l'ottenimento del diploma cantonale i candidati che soddisfano le condizioni seguenti:

- a) hanno almeno 18 anni;
- b) hanno assolto la scolarità obbligatoria;
- c) hanno frequentato regolarmente i moduli del corso di preparazione;
- d) hanno ottenuto il brevetto del proprietario del cane (BPC) o equivalente;
- e) dimostrano di avere sufficienti nozioni della lingua italiana;

chi non soddisfa i punti b) e c) deve dimostrare una formazione equivalente.

Art. 8 Accettazione dell'iscrizione

¹Il candidato che adempie a tutte le norme precisate negli articoli 7 ed 8 e onora nei termini fissati la tassa di iscrizione è ammesso all'esame e ne riceve comunicazione scritta.

²Con l'ammissione all'esame, il candidato riconosce il relativo Regolamento.

Art. 9 Tasse d'esame

¹Le tasse d'esame e i termini di pagamento sono decisi dalla Commissione d'esame.

²Chi non supera l'esame non ha diritto al rimborso della relativa tassa.

Capitolo quarto

Organizzazione dell'esame

Art. 10 Convocazione

Il programma della sessione di esami è comunicato al candidato almeno dieci giorni prima della data assegnata.

Art. 11 Ritiro del candidato prima dell'esame

La tassa verrà rimborsata unicamente nel caso in cui il candidato dovesse ritirarsi dall'esame per motivi di forza maggiore: malattia (presentando un certificato medico), infortunio, maternità, lutto in famiglia, chiamata per interventi militari e/o protezione civile.

Art. 12 Ritiro del candidato durante l'esame

Se per motivi gravi un candidato non può portare a termine un esame iniziato, può chiedere di concludere o ripetere l'esame alla sessione successiva o in un momento successivo organizzato dalla Commissione. La decisione in merito spetta alla Commissione d'esame.

Art. 13 Esclusione dall'esame

¹Sono esclusi dagli esami quei candidati che:

- a) infrangono la disciplina degli esami;
- b) tentano di ingannare o ingannano gli esaminatori;
- c) violano le prescrizioni stabilite nell'OPAn o usano metodi coercitivi durante l'esame.

²In caso di esclusione la tassa d'esame non sarà rimborsata.

Art. 14 Sorveglianza degli esami, periti

¹Almeno due periti conducono gli esami; esprimono la loro valutazione e uno di essi prende nota in dettaglio delle valutazioni e delle osservazioni.

²I periti sono ricusabili nei casi di interesse personale o se sono in rapporto di parentela o affinità in linea retta o in linea collaterale fino al secondo grado incluso e per altri motivi, segnatamente a causa di amicizia o inimicizia con il candidato. La decisione in merito spetta alla Commissione d'esame.

Capitolo quinto

Svolgimento dell'esame

Art. 15 Contenuto degli esami

¹Gli esami teorici vertono sugli elementi dei diversi moduli del corso teorico da A a G.

²Gli esami pratici vertono sui contenuti del modulo P e dei moduli del corso teorico A - G.

³La terza parte d'esame è il lavoro di approfondimento.

Art. 16 Modalità di svolgimento dell'esame

Esame teorico

È previsto un esame scritto della durata massima di 2 ore al termine della formazione sui contenuti dei moduli del corso teorico A - G.

Esame pratico I

È previsto un esame scritto della durata massima di 1 ora al termine della formazione sui contenuti del modulo pratico P.

Esame pratico II

È previsto un esame pratico della durata di 1 ora al termine della formazione sui contenuti del corso pratico P e del corso teorico A – G.

Lavoro di approfondimento

Presentazione, discussione e accettazione del Lavoro di approfondimento.

Capitolo sesto

Valutazione dell'esame

Art. 17 Criteri di valutazione

¹La Commissione d'esame dà il suo giudizio basandosi sulla valutazione fatta dai periti, condivisa e sottoposta alla Commissione d'esame degli esami teorici e pratici e del Lavoro di approfondimento.

²La scala di valutazione tiene conto degli aspetti conoscitivi, operativi e tecnici.

Art. 18 Attribuzione delle note

¹La Commissione d'esame si riunisce dopo gli esami: l'esito degli esami di ogni candidato viene comunicato in seguito alla riunione di valutazione.

²Il candidato riceve una nota per l'esame teorico, una per ogni esame pratico da e una per il lavoro di approfondimento individuale.

³La nota complessiva è la media dei singoli esami e del lavoro di approfondimento.

Art. 19 Valore delle note

¹Le prestazioni sono valutate con le note da 1 a 6; è ammesso l'uso di punti decimali.

²Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti.

³Le note degli esami pratici hanno un valore doppio.

Capitolo settimo

Superamento o ripetizione dell'esame

Art. 20 Condizione per il superamento dell'esame

L'esame è superato se contemporaneamente:

- a) La nota complessiva calcolata come media delle note d'esame raggiunge almeno il 4, considerando la ponderazione doppia degli esami pratici.
- b) La nota dell'esame pratico II è superiore o uguale a 4.

Art. 21 Ripetizione dell'esame

¹Chi ha ottenuto una nota globale inferiore al 4 può presentarsi ad un secondo esame nella successiva sessione d'esame; chi non supera anche il secondo esame può ripresentarsi per la terza ed ultima volta ad una nuova sessione.

²Il secondo e il terzo esame riguardano solo le prove non superate durante gli esami precedenti.

Art. 22 Rimedi giuridici

¹Contro le valutazioni degli esami finali può essere inoltrato reclamo scritto alla Commissione d'esame entro 15 giorni dalla loro notificazione. Il reclamo deve essere motivato.

²Contro la decisione della Commissione d'esame è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla notifica della decisione concernente il reclamo.

³Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione.

⁴Nella procedura di reclamo e di ricorso non vi sono ferie ed il ricorso non ha effetto sospensivo.

Capitolo ottavo

Diploma cantonale di Istruttore cinofilo

Art. 23 Diploma cantonale

¹Chi supera l'esame ottiene il diploma cantonale di Istruttore cinofilo.

²Il titolare del diploma di cui al cpv. 1 del presente articolo, ha il diritto di avvalersi del titolo cantonale protetto di Istruttore cinofilo e farne uso pubblico. I nominativi dei diplomati vengono pubblicati sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino.

³Il registro dei diplomati viene aggiornato e custodito presso la Divisione della formazione professionale (DFP).

Capitolo nono

Disposizioni finali

Art. 24 Diritto applicabile

Per tutti gli aspetti non contemplati nel presente Regolamento, fanno stato le leggi e i regolamenti vigenti in materia.

Art. 25 Entrata in vigore

Il presente Regolamento abroga e sostituisce quello del 28 maggio 2019 ed entra in vigore al momento della sua approvazione da parte del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport del Canton Ticino.

Art. 26 Norma transitoria

Per le persone in formazione all'entrata in vigore del presente regolamento e delle relative direttive è applicato il diritto previgente.

Art. 27 Emanazione

Il presente regolamento è approvato dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, con RD no. 306 del 12 giugno 2026.

Bellinzona, 12 giugno 2026

La Consigliera di Stato,
direttrice


Marina Carobbio Guscetti

Il direttore della Divisione
della formazione professionale


Paolo Colombo